

STATUTO
"FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA"

TITOLO I - NATURA DELLA FONDAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA" con sede legale in Novara P.zza Martiri della Libertà.
2. Il patrimonio e i proventi delle attività della Fondazione sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari, in ossequio ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere "Fondazione" disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1, comma 1, del DPR 361/2000.
3. La Fondazione opera, e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito della Regione Piemonte, del territorio nazionale ed internazionale.
4. La denominazione della Fondazione "FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.
5. La Fondazione è costituita ai sensi dell'art. 112 comma 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. e dell'art. 72bis dello Statuto Comunale . E' organismo di diritto pubblico, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) E' un ente strumentale dell'Amministrazione Comunale per la gestione in affidamento diretto del Servizio pubblico, privo di rilevanza economica, consistente nelle attività culturali inerenti la valorizzazione del demanio culturale, al momento costituito dal complesso monumentale Castello Visconteo Sforzesco, come definito dall'art. 101, comma 2, lett. f) del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e concesso in uso gratuito ai sensi dell'art. 115 commi 7 e 8 del D.lgs 22 gennaio 2004 n.42, nonché dei beni di medesima qualificazione che potranno essere conferiti dal fondatore promotore.
6. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi favorisce il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella propria compagine sociale dei fondatori, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 112, comma 8, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Favorisce altresì anche il coinvolgimento nella propria compagine sociale di Partecipanti e Sostenitori di cui ai successivi articoli 10 e 11.
7. La Fondazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI

1. La Fondazione, nell'ambito degli scopi di valorizzazione gestisce il complesso monumentale del Castello Visconteo Sforzesco nonché i beni di medesima qualificazione che potranno essere conferiti dal Fondatore Promotore dando, prioritariamente, impulso alle iniziative di cui all'art. 117 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico e della promozione della cultura.
2. La Fondazione, nell'ambito di un ampio significato di valorizzazione del patrimonio culturale e demaniale e nel rispetto di una prevalenza delle attività indicate al precedente comma, utilizza i complessi monumentali con finalità anche turistica e svolge le attività che promuovono il patrimonio e la cultura della tradizione e delle eccellenze economiche che rappresentano la storia e la trasformazione dell'economia del territorio provinciale novarese.

ART. 3 - CRITERI DI GESTIONE

1. La Fondazione, oltre alle specifiche norme previste dal Codice dei Beni Culturali si attiene ai seguenti criteri :

- stabilisce, nel proprio Regolamento di funzionamento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- ai fini del conseguimento di economia di scala e di efficacia ed efficienza stipula convenzioni per la gestione di particolari servizi con gli Organismi costituiti dal Comune di Novara ai sensi di legge e dello Statuto Comunale per la gestione di servizi pubblici non aventi rilevanza economica;
- assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui all' art. 115 comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alla disciplina del D.lgs n. 50/2016 (Codice Appalti). Qualora venga costituita la Centrale Unica di Committenza del Comune di Novara, gli appalti sono gestiti dalla stessa previa convenzione di servizio nella quale si definiscono le modalità operative.

ART. 4 - PIANO DI VALORIZZAZIONE

1. Per il raggiungimento degli scopi statuari la Fondazione propone all'Amministrazione Comunale annualmente il piano di valorizzazione dei beni concessi in uso alla stessa a titolo gratuito, nel quale vengono prospettate le attività di cui agli artt. 2 e 5 del presente Statuto che si intendono svolgere nell'anno solare di riferimento.
2. Il piano viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e costituisce atto di indirizzo vincolante per gli amministratori nominati quali rappresentanti dell'Amministrazione Comunale legati pertanto al vincolo di mandato imperativo sull'attuazione del programma approvato. Il mancato rispetto di tale vincolo costituisce causa legittima di revoca del mandato da parte del Sindaco rappresentante del Fondatore Promotore.
3. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nella presente disposizione ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o conseguenti.

ART. 5 - ATTIVITA' STRUMENTALI

Nel rispetto degli scopi di cui all'art. 2 la Fondazione indirizza la propria iniziativa alle attività strumentali comunque connesse allo scopo istituito e di seguito indicate a mero titolo esemplificativo e non tassativo:

- la ricerca di contributi e finanziamenti da Enti e privati;
- la stipula di accordi con persone, Enti e Associazioni sia pubblici che privati per il sostegno delle iniziative e la cui attività sia direttamente o indirettamente rivolta alla promozione della Cultura e dell'arte, ed in generale agli scopi indicati all'art. 2;
- l'organizzazione di eventi, anche rivolti all'approfondimento e conservazione delle tradizioni e delle culture locali espresse nell'economia e nei prodotti appartenenti al patrimonio, alla storia ed all'economia novarese, incontri, convegni, corsi di studio, seminari e mostre;
- la stipula di contratti di sponsorizzazione, come previsti dall'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- l'amministrazione e gestione dei beni immobili affidati in concessione d'uso gratuito, e comunque in uso, con facoltà di svolgere in tali plessi attività commerciali pertinenti e conseguenti agli scopi sociali;
- la stipula di contratti per l'affidamento in gestione di singole attività, connesse alla valorizzazione dei beni e degli scopi della Fondazione mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dall'art.115 comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- L'organizzazione interna sarà finalizzata alla migliore efficienza ed economicità nel rispetto,

in caso di lavoro dipendente, dei contratti di lavoro di settore.

ART. 6 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo iniziale di gestione.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. La stima dei conferimenti effettuati da soggetti diversi dal Fondatore Promotore avviene, ricorrendone le condizioni, a norma dell'art. 2343 del Codice Civile
3. Il fondo di dotazione ed il fondo iniziale di gestione sono destinati esclusivamente al funzionamento della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.
4. La Fondazione non può in nessun caso distribuire o assegnare anche in forma indiretta quote di utili, di patrimonio, ovvero fondi e riserve nonché qualsiasi altra forma di utilità economica.

ART. 7 - FONDO DI DOTAZIONE

1. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o a altri partecipanti;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera di Consiglio di indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici

ART. 8 - FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione è destinato ad essere utilizzato nell'attività della Fondazione nel perseguimento degli scopi per i quali è istituita.
2. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
 - d) dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti istituzionali, da Sostenitori o da terzi;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
3. Le rendite e le risorse della Fondazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e delle attività direttamente ad essi connesse. In ogni caso l'avanzo di gestione è prioritariamente impiegato per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale.
4. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e non possono quindi eccedere i limiti stabiliti dal budget previsionale.

TITOLO II - SOGGETTI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 - FONDATORI PROMOTORI E FONDATORI

1. Il Comune di Novara, che sottoscrive l'atto costitutivo e quale proprietario del complesso monumentale di cui all'art. 2 comma 1, assume la qualifica di Fondatore Promotore e

conseguentemente esercita le prerogative attinenti a tale qualifica previste dallo Statuto della Fondazione.

2. Gli atti di nomina, o di revoca, previsti all'art. 87 dello Statuto Comunale, espressione della facoltà posta in capo al Promotore Fondatore Comune di Novara, di nominare o revocare direttamente a cura del Sindaco i componenti di Organi interni alla Fondazione, sono efficaci dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dei soggetti destinatari dell'atto.
3. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo della Fondazione di partecipazione soggiacciono al vincolo di mandato previsto dall'art. 72 bis dello Statuto Comunale.
4. Possono, diversamente, divenire Fondatori i soggetti pubblici e privati, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 112, comma 8, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio", che si impegnano a contribuire al fondo di dotazione in misura almeno pari ai conferimenti del Fondatore Promotore, nonché al fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Indirizzo.
5. I Fondatori sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo che deve contemplare il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti del Fondatore Promotore, fatta eccezione per la prima attribuzione la cui competenza è radicata presso l'organo competente per le modifiche statutarie al tempo dell'introduzione della nuova categoria, con le modalità e i quozienti richiesti per l'approvazione delle stesse..
6. I Fondatori devono espressamente impegnarsi ad accettare ed osservare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari qualora emanati ai fini dell'adozione della delibera di cui al comma precedente.

ART. 10 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

1. Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base almeno triennale, al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di indirizzo.
2. I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo anche, o esclusivamente, a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante Istituzionale permane per tutto il periodo riferibile all'esercizio finanziario, per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
4. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio di indirizzo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e con almeno la maggioranza dei rappresentanti del Fondatore Promotore, fatta eccezione per la prima attribuzione la cui competenza è radicata presso l'organo competente per le modifiche statutarie al tempo dell'introduzione della nuova categoria, con le modalità e i quozienti richiesti per l'approvazione delle stesse. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi, ai fini dell'adozione della sopracitata delibera del Consiglio di indirizzo a rispettare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari qualora emanati.

ART. 11- SOSTENITORI

1. Assumono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, anche una tantum, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di indirizzo. Il contributo può consistere anche in un'attività professionale di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle

attività della Fondazione e possono svolgere l'attività di Testimonial della Fondazione anche in forma di volontariato.

3. La qualifica di Sostenitore permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. I Sostenitori decadono al termine dell'esercizio finanziario nel quale hanno effettuato la loro contribuzione.
4. I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole del Sindaco del Comune di Novara quale rappresentante del Fondatore Promotore, fatta eccezione per la prima attribuzione la cui competenza è radicata presso l'organo competente per le modifiche statutarie al tempo dell'introduzione della nuova categoria, con le modalità e i quozienti richiesti per l'approvazione delle stesse. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi, al fine dell'adozione della sopracitata delibera del Consiglio di Indirizzo, a rispettare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari qualora emanati.

TITOLO III - ORGANI E CARICHE SOCIALI

ART. 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Consiglio di Indirizzo
 - b) Consiglio di Gestione
 - c) Presidente
 - d) Direttore
 - e) Collegio dei Revisori
 - f) Comitato dei Partecipanti Istituzionali
 - g) Comitato Scientifico
 - h) Consulta dei Sostenitori

ART. 13 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di componente degli organi di cui al precedente articolo 12 ed inerenti i rappresentanti del Fondatore Promotore si rinvia alle norme vigenti in materia ed allo Statuto Comunale.

ART.14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto:
 - a) dal Sindaco del Comune di Novara o suo delegato
 - b) n. 1 membro nominato dal Sindaco
 - c) n. 3 membri di cui n. 2 designati dalla maggioranza consiliare e nominati dal Sindaco del Comune di Novara e n. 1 designato collegialmente dalle minoranze consiliari e nominato dal Sindaco del Comune di Novara. Qualora la minoranza consiliare non raggiunga l'intesa per la designazione del rappresentante entro il termine stabilito per le nomine di competenza del Sindaco, la scelta è demandata al Sindaco che procede alla nomina del rappresentante fra i nominativi designati dai componenti della minoranza consiliare.
 - d) n. 1 membro espressione di ciascun Fondatore, fino ad un massimo complessivo di n. 3 membri ancorché i Fondatori siano numericamente superiori a 3
2. I Membri del Consiglio di Indirizzo sono rinnovabili per un mandato

ART. 15 - DURATA IN CARICA

1. I rappresentanti del Comune di Novara restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Novara che li ha nominati e in ogni caso in regime di *prorogatio* sino alla elezione del Sindaco.
2. I rappresentanti dei Fondatori di cui al punto d) dell'art. 14, restano in carica fino alla perdita di tale qualifica o per rinuncia.

3. Il membro che, per qualsiasi causa, cessa in anticipo dalla carica è sostituito da chi ha la competenza per la nomina.
4. I membri di nomina comunale di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 14 possono essere revocati dal Sindaco per violazione del vincolo di mandato ovvero per le cause di cui all'art. 86 dello Statuto del Comune di Novara

ART. 16 - COMPETENZE

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
 - a) definisce le modalità di contribuzione ed il successivo acquisto dello status di Fondatore;
 - b) definisce le modalità di contribuzione ed il successivo acquisto dello status di Partecipante Istituzionale;
 - c) nomina e revoca i Consiglieri la cui nomina non sia di competenza del Fondatore Promotore;
 - d) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione al di fuori di coloro la cui nomina sia di competenza del Fondatore Promotore;
 - e) definisce e approva entro il mese di ottobre la proposta del piano di valorizzazione di cui all'art 4 propedeutico all'approvazione da parte del Fondatore Promotore:
 - illustrando le linee strategiche triennali e le valutazioni delle modalità di finanziamento degli investimenti con il supporto dell'analisi dei costi d'investimento, delle risorse da impiegare e dai benefici conseguenti alla loro realizzazione, da sottoporre al Fondatore Promotore proprietario del complesso monumentale;
 - allegando l'elaborazione di un Piano di investimento Triennale, da aggiornare annualmente tenuto conto della sua attuazione e della realizzazione degli obiettivi attesi;
 - esplicitando, per tipologia, gli eventi previsti nel corso dell'anno solare e la loro compatibilità con l'equilibrio del budget annuale sulla base di una preliminare analisi costi - benefici;
 - esplicitando il piano d'assunzioni del personale
 - f) approva il bilancio preventivo annuale comprensivo del budget previsionale relativo all'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
 - g) approva entro il 30 aprile il bilancio di esercizio dell'anno decorso costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Nella relazione di accompagnamento in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dall'articolo 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Al bilancio di esercizio è allegata:

 - la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione realizzate dal Consiglio di Gestione;
 - la destinazione dell'eventuale avanzo di amministrazione;
 - h) approva le modifiche statutarie con almeno il voto favorevole del Sindaco e del rappresentante dallo stesso direttamente nominato;
 - i) delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione con almeno il voto favorevole del Sindaco e del rappresentante dallo stesso direttamente nominato;
 - j) dichiara la decadenza dei propri membri nei casi previsti dal presente Statuto;
 - k) esercita le eventuali azioni di responsabilità su tutti gli Organi della Fondazione;
 - l) determina il compenso dei Revisori
2. I documenti propedeutici all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, sono trasmessi almeno 48 ore prima a tutti i Fondatori

ART. 17 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno due volte

all'anno e ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del Consiglio di Indirizzo, dei Revisori, dei Consiglieri e del Direttore.
In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione.
3. I componenti del Consiglio di Indirizzo, in caso di impedimento personale possono farsi rappresentare in assemblea da un loro delegato. I sostituti dei membri rappresentanti del Fondatore Promotore sono comunque nominati dal Sindaco del Comune di Novara.
4. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 lett. h) e i). In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. Alle deliberazioni non possono prendere parte i membri del Consiglio di Indirizzo che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.
Alle sedute del Consiglio di Indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Gestione ed il Direttore.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.
7. Le cariche del Consiglio di indirizzo sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 18 - DECADENZA

1. Il Consiglio di Indirizzo dichiara decaduti i propri membri che:
 - rappresentino Fondatori che siano inadempienti degli obblighi derivanti dal presente Statuto e regolamenti approvati dall'assemblea relativi a contribuzioni o conferimenti;
 - rappresentino Fondatori soggetti a fallimento o sottoposti a procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento;
 - rappresentino Fondatori soggetti a scioglimento, liquidazione o dichiarati estinti.
2. La decadenza dei membri di cui all'art.14, comma 1, lett. a, b e c), è decretata dal Sindaco del Comune di Novara quale rappresentante del Fondatore Promotore.

ART. 19 - CONSIGLIO GESTIONE

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione della Fondazione.
2. È composto da cinque membri individuati tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni di identica natura o enti similari e/o di comprovata qualificazione professionale ed esperienze in ambito gestionale - amministrativo - culturale.
3. Il Presidente e due membri sono nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Novara e permangono in carica per il tempo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati. Un membro è espresso dai fondatori e nominato dal Consiglio di Indirizzo. Un membro espresso dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali e nominato dal Consiglio di Indirizzo.
4. Oltre a quanto previsto dall'art. 13, i candidati che rivestono il ruolo di membro del Consiglio di Gestione di nomina diretta del Sindaco, onde consentire allo stesso una valutazione esaustiva, devono dichiarare se sussistono nei loro confronti, al momento della designazione, procedure esecutive in corso, protesti e/o procedimenti concorsuali in qualità di Amministratore di società di persone o di capitale.
5. I rappresentanti nominati dal Sindaco del Comune di Novara restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che li ha nominati e in ogni caso in regime di *prorogatio* sino

alla elezione del Sindaco. Il rappresentante designato dal Comitato dei Partecipanti istituzionali, di cui all'art. 28, resta in carica per il numero di anni corrispondente al contributo temporalmente più lungo riferito al Partecipante Istituzionale presente nel Comitato all'atto della designazione.

6. I membri di nomina comunale del Consiglio di Gestione sono rieleggibili per un massimo di un mandato.
7. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 3, il Consiglio di Gestione può essere revocato prima della scadenza naturale dal Consiglio di Indirizzo nell'ipotesi di atti adottati in violazione di legge o dello Statuto della Fondazione, ovvero per inosservanza di indirizzi ed obiettivi di gestione deliberati dal Consiglio di Indirizzo.
8. Qualora per qualsiasi ragione viene a cessare la maggioranza dei membri di nomina del fondatore, l'intero Consiglio di Gestione decade. Fino alla ricostituzione dell'Organo, l'amministrazione ordinaria viene comunque svolta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
9. I componenti del Consiglio di Gestione decadono in conseguenza dell'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio di Indirizzo nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge o del presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.
10. Le cariche del Consiglio di Gestione sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Gestione che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 20 - COMPETENZE E FUNZIONI

1. Competono al Consiglio di Gestione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio provvede, in particolare, a:
 - deliberare in materia di organizzazione e di personale
 - nominare il Direttore e conferire eventuali incarichi a consulenti artistici o tecnici nel rispetto dei criteri di cui all'art.3 del presente Statuto
 - predisporre ed approvare il documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali al fine dell'approvazione del piano di valorizzazione di cui all'art. 16 lett. e) del presente Statuto
 - predisporre la proposta di piano economico finanziario annuale e l'aggiornamento del piano triennale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Fondatori del Consiglio di Indirizzo
 - predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e di bilancio annuale d'esercizio e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo
 - definire i programmi operativi delle attività istituzionali nell'ambito di quanto stabilito nel documento di programmazione
 - amministrare il patrimonio della Fondazione di cui all'art. 6 del presente Statuto
 - deliberare la costituzione di eventuali commissioni temporanee o permanenti delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie
 - deliberare i regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione.
3. Il Consiglio di Gestione, previo parere del Consiglio di Indirizzo, può delegare al Presidente, o a un suo membro o al Direttore, parte delle sue attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge.

ART. 21 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con

strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri, dei Revisori e del Direttore.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione.

3. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle deliberazioni non possono prendere parte i consiglieri che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

4. Alle sedute del Consiglio di Gestione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione con funzioni consultive e di verbalizzazione.

5. Il Consiglio di Gestione può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio di Indirizzo nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo o quando ricorra una giusta causa.

6. Le cariche del Consiglio di Gestione sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di Gestione che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio

7. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.

8. Ai membri del Consiglio di Gestione, nei casi previsti dalla legge, spetterà una idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile a carico della Fondazione.

ART. 22 - PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Novara
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Gestione, il Comitato dei Partecipanti Istituzionali, la Consulta dei Sostenitori nonché il Comitato Scientifico. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei suddetti Organi, sovrintende alla esecuzione delle loro deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Gestione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i Fondatori e tra i Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori.
4. Il Presidente ha facoltà di conferire mandato ad avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
5. In caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Gestione. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Gestione nella prima seduta successiva alla loro adozione.

ART. 23 - DIRETTORE

1. Il Consiglio di Gestione nomina un Direttore che è scelto fra persone di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore della gestione di progetti culturali, della comunicazione pubblica ed in possesso comunque dei requisiti per l'accesso alla dirigenza del Comune di Novara
2. Può essere revocato con deliberazione del Consiglio di Gestione, a maggioranza assoluta dei componenti, per gravi e provati motivi.
3. Cessa dall'incarico alla scadenza del Consiglio di Gestione, ad approvazione del Bilancio di esercizio in corso al momento della cessazione del mandato del Sindaco del Comune di Novara.
4. Il Direttore è responsabile della gestione dei progetti culturali della Fondazione nonché della comunicazione pubblica e interna. È responsabile delle attività inerenti la programmazione, la ricerca e la gestione dei finanziamenti relativi ai fondi nazionali ed europei relativi alle attività di

valorizzazione approvate dalla Fondazione.

5. Il Direttore sovrintende all'attività organizzativa e finanziaria della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i sottoelencati compiti:
 - a) adotta i provvedimenti esecutivi per attuare, nel principio di efficienza, efficacia ed economicità, il piano di valorizzazione dei beni culturali della Fondazione di cui all'art. 4 del presente Statuto, provvede alle spese necessarie per garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, stipula i contratti ed assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;
 - b) può formulare le proposte per l'adozione dei provvedimenti del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto ma con parere consultivo e può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Gestione;
 - c) può stare in giudizio con l'autorizzazione del Presidente quando si tratta delle riscossioni di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'attività della Fondazione ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;
 - d) assume il personale nel rispetto dell'organigramma della Fondazione e dei criteri di selezione individuati dai Regolamenti della Fondazione. Dirige il personale e adotta, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari;
 - e) rappresenta la Fondazione nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia qualora tale facoltà venga attribuita dal Presidente;
 - f) presiede le commissioni di gara di cui all'art. 3 del presente Statuto
 - g) firma la corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non siano di competenza di altri organi statutari;
 - h) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto ad esso delegati o conferiti dagli altri organi statutari;
 - i) può delegare ad uno o più collaboratori parte delle proprie competenze qualora tale facoltà venga consentita nel regolamento di organizzazione della Fondazione;
6. Le funzioni del Direttore in caso di vacanza assenza o impedimento sono assegnate ad altro funzionario individuato dal Presidente del Consiglio di Gestione.
7. Il contratto del Direttore dovrà prevedere una responsabilità nei confronti della Fondazione analoga a quella degli amministratori.
8. Il Direttore relaziona periodicamente al Consiglio di Gestione e riferisce annualmente, a conclusione dell'anno sociale, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti con facoltà di proporre iniziative ed intese per incrementare la diffusione delle attività culturali e l'interesse e la partecipazione del pubblico.

ART. 24 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo consultivo contabile, composto da persone iscritte al Registro dei Revisori Legali
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente. Due membri effettivi, fra cui il Presidente, sono designati dal Sindaco del Comune di Novara, un membro effettivo ed il supplente sono designati dai Soci Fondatori.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 16, lett. 1). Coloro che risiedono al di fuori della provincia di Novara hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.
4. Svolge collegialmente, in forma interinale, le funzioni del Consiglio di Gestione nell'ipotesi di cui all'art.19, comma 6

ART. 25 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio

d'esercizio alle risultanze contabili. Si riunisce collegialmente almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, o di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

2. Il Collegio dei Revisori redige una relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio entro 15 giorni dal ricevimento del bilancio annuale di esercizio, e relativa documentazione approvato dal Consiglio di Gestione.
3. I Revisori effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Gestione.
I Revisori effettivi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione della Fondazione o su determinati atti.

ART. 26 - DURATA IN CARICA

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente. Il Revisore supplente dura in carica fino alla riunione del Consiglio di Gestione che provvede alla nuova nomina. Il Revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

ART. 27 - INELEGGIBILITA' E DECADENZA

Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile

ART. 28 - COMITATO DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

1. Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali è un organo di espressione consultiva e propositiva, propedeutico alle attività istituzionali della Fondazione, composto dai Partecipanti Istituzionali di cui all'art. 10 del presente Statuto.
2. Non possono partecipare al Comitato i Partecipanti non in regola con i versamenti dei contributi finanziari deliberati dal Consiglio di Indirizzo ovvero se in pendenza di fallimento o sottoposta a procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
3. Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali ha le seguenti funzioni:
 - designa un membro del Consiglio di Gestione da sottoporre alla nomina del Consiglio di Indirizzo. In mancanza, provvede ad indicare il nominativo il Sindaco del Comune di Novara.
 - esprime parere consultivo sui programmi della Fondazione ed in particolare sul programma delle attività culturali ed artistiche della Fondazione su base triennale
 - verifica il conseguimento degli obiettivi legati allo specifico finanziamento erogato dai Partecipanti Istituzionali nel fondo di gestione con particolare attenzione agli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 comma 2
 - propone al Consiglio di Indirizzo eventuali iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2.

ART. 29 - COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Presidente della Fondazione fra le persone in possesso di specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie di cui all'oggetto sociale della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed a ogni altra questione per la quale il Presidente o i Consiglieri del Comitato di Gestione ne richiedano espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 30 - CONSULTA DEI SOSTENITORI

La Consulta dei Sostenitori esprime parere consultivo sul programma annuale della Fondazione inerente alle attività culturali ed artistiche che comportano la gestione delle risorse annuali apportate al patrimonio di gestione della Fondazione di cui all'art. 8 del presente Statuto e formula un parere consultivo sulla conforme destinazione dei contributi annuali apportati dai Sostenitori.

ART 31 - PROCEDIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le riunioni degli Organi Collegiali della Fondazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il Segretario verbalizzante si trovino nello stesso luogo
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e comunque gli interventi relativi alla discussione oggetto di verbalizzazione
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

ART. 32 - ESTINZIONE

1. la Fondazione si estingue per il raggiungimento del suo scopo, perché il medesimo diventa impossibile, ovvero qualora il Consiglio Comunale del Fondatore Promotore deliberi di procedere alla gestione dei servizi pubblico culturale oggetto della Fondazione mediante altre forme previste dal Codice dei Beni Culturali o dall' art. 72 bis dello Statuto Comunale.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto secondo le disposizioni di legge al Comune di Novara.
I beni concessi in uso da altri enti pubblici e privati rientrano nella disponibilità dei concedenti.

ART 33 - NORMA TRANSITORIA

1. Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo quale derivato della trasformazione operata dalla Fondazione Castello Visconteo Sforzesco dante causa, e verranno successivamente integrati.
2. I Componenti degli Organi così normati resteranno in carica fino all'approvazione del Bilancio consuntivo relativo all'esercizio nel quale termina il mandato elettorale dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Collegio dei Revisori attualmente in carica permane in tale ruolo fino alla naturale scadenza prevista dall'art. 26.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice dei Beni Culturali, le Leggi in materia, nonché dello Statuto comunale del Fondatore Promotore.

Firmato:

- Luisa Bobbio

- Niccolò Cigliano Notaio - Impronta Sigillo

Copia di numero quindici fasciate conforme all'originale, nei miei atti, rilasciata per uso fiscale.

Novara, sette giugno duemilaventuno.